



# PROVINCIA DI BRINDISI

-----00000-----

## ESTRATTO DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA

Atto con dichiarazione di immediata eseguibilità: art. 134, comma 4, D.Lgs.267/2000

N. 102

del Reg. Data 22-06-2012

OGGETTO: Approvazione regolamento per l'attuazione del divieto di fumo nei locali chiusi sedi di luoghi di lavoro provinciali

L'anno Duemiladodici, addì Ventidue del mese di Giugno alle ore 13:30 nella sala delle adunanze della Provincia, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Provinciale con la presenza dei Sigg.ri:

	Presenti	Assenti
1) FERRARESE Massimo Presidente	SI	
2) MINGOLLA Francesco Vice Presidente	SI	
3) BACCARO Donato Assessore	SI	
4) MARTINA Antonio Assessore	SI	
5) PACE Giuseppe Assessore	SI	
6) BALDASSARRE Vincenzo Assessore	SI	
7) LETTORI Isabella Assessore	SI	
8) GIOIELLO Antonio Assessore	SI	
9) MITA Pietro Assessore		SI
10) BRUNO Maurizio Assessore	SI	
11) ROMANO Christian Assessore	SI	

Partecipa il Vice Segretario Generale. dott.ssa PRETE FERNANDA.

Il Sig. FERRARESE MASSIMO assunta la presidenza e constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull'argomento in oggetto indicato, dando atto che sulla relativa proposta di deliberazione presentata dall'ass.: MARTINA ANTONIO sono stati espressi i seguenti pareri:

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000:

- dal Responsabile del servizio dott. GIANFREDA DONATO: Favorevole in data 05-06-2012.

F.to: GIANFREDA DONATO

- dal Responsabile del servizio Finanziario dott.ssa PICOCO ANNA CARMELA: Favorevole- in data 05-06-2012.

F.to: PICOCO ANNA CARMELA

Ai sensi dell'art. 55, comma 3, dello Statuto Provinciale:

- dal Segretario Generale dott. PORCELLI GIOVANNI: Favorevole in data 05-06-2012.

F.to: PORCELLI GIOVANNI

Ai sensi dell'art. 55, comma 5, dello Statuto Provinciale:

- dal Direttore Generale, dott. PORCELLI GIOVANNI: Favorevole in data 05-06-2012.

F.to: PORCELLI GIOVANNI

### ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA E REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA

Si attesta che l'impegno di spesa ha la prescritta copertura finanziaria.

Brindisi, li \_\_\_\_\_

Il Dirigente del Servizio Finanziario  
\_\_\_\_\_

OGGETTO: Approvazione Regolamento per l'attuazione del Divieto di fumo nei locali chiusi sedi di luoghi di lavoro provinciali.

**Premesso che:**

- Con Legge Nazionale n. 584 del 11 novembre 1975 all'Art.1 veniva promulgato il divieto di fumo nelle corsie di ospedali; nelle scuole di ogni ordine e grado; negli autoveicoli di proprietà dello Stato, di enti pubblici; nei locali chiusi adibiti a pubblica riunione;
- La Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14.12/1995 sanciva in modo inequivocabile il divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o gestori di servizi pubblici. Intendendo per amministrazione pubbliche gli enti definiti ai sensi dell'Art 1, comma 2, del D.lg.vo 3 febbraio 1993 n. 29, mentre per determinati locali nei quali si applica il divieto, forniva i seguenti criteri interpretativi:
  1. Per locale aperto al pubblico si deve intendere quello in cui la generalità degli amministrati e degli utenti accede, senza formalità e senza bisogno di particolari permessi negli orari stabiliti
  2. Tutti i locali utilizzati, a qualunque titolo, dalla Pubblica amministrazione e dalle aziende pubbliche per esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che i locali siano aperti al pubblico
  3. Tutti i locali utilizzati, a qualunque titolo, da privati esercenti servizi pubblici, sempre che i locali siano aperti al pubblico
  4. Tutti i luoghi indicati dall'Art 1 della Legge 11 novembre 1975, n. 584, anche se non si tratta di "locali aperti al pubblico" nel senso precisato dalla direttiva;
- Con Circolare del Ministero della sanità 28.03.01 n.04, G.U. 11.04.2001 "Interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di divieto di fumo" veniva ulteriormente chiarito l'ambito spaziale sul quale insisteva il divieto e si chiariva che i dirigenti preposti alle strutture amministrative e di servizio, sono tenuti ad individuare, con atto formale, i locali della struttura cui sovrintendono, dove ai sensi della normativa vigente devono essere apposti i cartelli di divieto di fumo con le relative sanzioni applicabili e l'indicazione del soggetto a cui spetta vigilare ed accertare le infrazioni;
- Con Legge Nazionale n. 448 del 28.12.2001, l'Art 52 comma 20 abrogava l'Art 7 della Legge 11 novembre 1975, n.584, sostituendolo nel seguente modo: *"Art 7. - 1 I trasgressori alle disposizioni dell'Art 1 sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25 ad euro 250; la misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.*

**Visto:**

Che la medesima legislazione pone obblighi in capo alla Pubblica Amministrazione ed in particolare ai Datori di lavoro che oltre ad apporre la cartellonistica con i relativi divieti, riferimenti normativi e sanzioni, dovranno:

- Nominare ed indicare gli addetti alla vigilanza e contestazione delle infrazioni;
- Indicare gli eventuali locali nei quali è consentito fumare indicandone la rispondenza ai requisiti di legge e dare adeguata informativa ai dipendenti;

**Considerato**

Che la sopracitata normativa non esenta da sanzioni i datori di lavoro per le omissioni dettate dalle norme di cui in premessa;

**Ritenuto**

Pertanto dover regolamentare la materia all'interno dell'Ente

**Visto**

l'allegato Regolamento che fa parte integrante del presente provvedimento;

### **Visto**

L'allegato fac-simile di "Verbale di accertamento e di contestazione della violazione della normativa sul divieto di fumo" da utilizzarsi da parte degli addetti alla vigilanza appositamente individuati e che fa parte integrante del presente provvedimento;

Ad unanimità

## **DELIBERA**

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di approvare l'allegato Regolamento per l'attuazione del divieto di fumo nei locali chiusi sedi di luoghi di lavoro provinciali;
3. di approvare l'allegato fac-simile di "Verbale di accertamento e di contestazione della violazione della normativa sul divieto di fumo"
4. Di trasmettere il presente provvedimento ai Dirigenti Provinciali per l'individuazione, ognuno per gli Uffici e i locali di competenza, degli addetti al controllo e contestazione delle infrazioni, conchè i provvedimenti di individuazione vengano acclusi al Documento di valutazione dei Rischi;
5. Di trasmettere il presente provvedimento al Direttore Generale per quanto di competenza e per l'individuazione, d'intesa con il responsabile della sicurezza, dei locali da destinare ai fumatori come previsto dall'art.4 del Regolamento di che trattasi;
6. Di dichiarare, con unanime e separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art.134, comma 4 del D. L.vo n.267/2000.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
F.to PRETE FERNANDA

IL PRESIDENTE  
F.to FERRARESE MASSIMO

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Vice Segretario Generale, su Conforme attestazione del Messo Notificatore Provinciale

CERTIFICA

– che la anzidetta deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio Provinciale da oggi 26 GIU. 2012  
e che vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Brindisi, li 26 GIU. 2012

IL MESSO NOTIFICATORE

F.to GIANNONE

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

F.to PRETE

Il sottoscritto <sup>√</sup> Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

è stata comunicata, con lettera n° 100 in data 26 GIU. 2012 signori capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267;

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 22 GIU. 2012 ;

perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D. Lgs. 18/8/2000 n. 267);  
 perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (Art. 134, comma 3, D.Lgs. 18/8/2000 n. 267);

Brindisi, li 26 GIU. 2012

IL RESPONSABILE  
Segreteria Atti Amministrativi.

F.to CHIONNA

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

F.to PRETE

Per copia conforme all'originale, e ad uso amministrativo.

Brindisi, li 26 GIU. 2012

F.to PRETE FERNANDA  
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Ai sensi dell'art. 113, secondo comma, del regolamento sul funzionamento degli Organi di governo, si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio della Provincia, per quindici giorni consecutivi, dal

26 GIU. 2012 al 11 LUG. 2012 e che sulla stessa:

non sono stati presentati reclami od opposizioni

sono stati presentati reclami od opposizioni da \_\_\_\_\_

Brindisi, li \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE  
Ufficio Segreteria Atti Amministrativi



**REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO NEI  
LOCALI CHIUSI SEDI DI LUOGHI DI LAVORO PROVINCIALI**

Approvato con deliberazione della Giunta Provinciale N. 102

A handwritten signature in black ink, located in the lower right quadrant of the page. The signature is stylized and appears to be a single name or set of initials.

## INDICE

Art. 1 (Oggetto)

Art. 2 (Definizione del divieto)

Art. 3 (Compiti dei Datori di Lavoro)

Art. 4 (Locali riservati ai fumatori - Caratteristiche)

Art. 5 (Locali riservati ai fumatori – Compiti del Datore di Lavoro)

Art.6 (Locali riservati ai fumatori – Disposizioni per l'uso)

Art.7 (Verbali delle contestazioni)


Art.8 (Compiti degli incaricati alla vigilanza, accertamento e contestazione dell'infrazione)

Art.9 (Sanzioni)

Art.10 (Pagamento delle Sanzioni)

Art.11 (Regime Sanzionatorio)

Art.12 (Norma finale)

A handwritten signature in black ink, consisting of a vertical line on the left, a series of loops and curves in the middle, and a long diagonal stroke extending upwards and to the right.

Art.1.  
(Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina il divieto di fumo nei locali chiusi della pubblica amministrazione al fine della tutela del diritto alla salute e alla salubrità degli ambienti di lavoro.

Art.2.  
(Definizione del divieto)

1. Il divieto di fumare oggetto del presente Regolamento trova applicazione in tutti i locali chiusi adibiti a sedi di lavoro provinciali, compresi corridoi, atrii, vani scale, scantinati, ascensori e servizi igienici, indipendentemente dalla presenza di pubblico e a prescindere dalla attività lavorativa espletata.

2. Non è consentito fumare anche negli uffici o negli ambienti sedi di lavoro provinciali dove si trovi ad operare il solo dipendente fumatore.

3. Il divieto di fumare si intende rivolto anche al pubblico e agli utenti che si trovano a qualsiasi titolo negli ambienti definiti al precedente punto 1, comprese le eventuali imprese appaltatrici e i lavoratori autonomi, ai quali andrà pure fornita specifica informazione da parte dei Datori di Lavoro ai sensi dell'art.7 del D.L.vo 626/1994.

Art.3.  
(Compiti dei Datori di Lavoro)

1. I Datori di Lavoro provvedono a dotare ciascuna sede di competenza nei luoghi di accesso o comunque di particolare evidenza, di appositi cartelli, adeguatamente visibili, che evidenziano tale divieto, completi delle indicazioni fissate dalla specifica normativa:

- "VIETATO FUMARE";
- indicazione della norma che impone il divieto;
- sanzioni applicabili;
- soggetto cui spetta la vigilanza sull'osservanza del divieto a cui compete accertare le infrazioni (ove non vi sia stata specifica nomina, il compito spetta al Datore di Lavoro della sede).

2. Nelle strutture con più locali, sono adottabili cartelli con la sola scritta "VIETATO FUMARE".

3. Per ciascuna delle strutture o Uffici di competenza dovranno essere nominati, con specifico ordine di servizio scritto, gli incaricati di vigilare sull'osservanza del

divieto, di contestare le infrazioni e di verbalizzarle. In mancanza di tale atto di nomina, il Datore di Lavoro risulterà direttamente responsabile in prima persona delle procedure di vigilanza, accertamento e contestazione e dovrà quindi attenersi a quanto indicato nel seguente art.7. L'accertamento dei contravventori per quanto riguarda gli amministratori è affidata alla Polizia Provinciale.

4. Al documento di Valutazione del Rischio ex D. L.vo 626/1994 dovrà essere allegato l'atto formale di individuazione dei locali dove è consentito fumare, comprensivo della documentazione tecnica attestante la rispondenza degli stessi alle norme contenute nella legge n.3 del 16 gennaio 2003.

#### Art.4.

##### (Locali riservati ai fumatori - Caratteristiche)

1. Il Direttore Generale o suo delegato, accertata la eventuale disponibilità degli spazi, può individuare nelle sedi di lavoro provinciali, e con apposito provvedimento, specifici locali da riservare ai fumatori e come tali contrassegnati, adeguatamente separati dai locali limitrofi e aventi i requisiti tecnici previsti dalla normativa vigente. In mancanza di tale provvedimento non sono individuati locali destinati ai fumatori.
2. I locali destinati ai fumatori devono essere realizzati in modo da risultare adeguatamente separati da altri ambienti limitrofi dove è vietato fumare.
3. Tali locali devono essere pienamente rispondenti ai requisiti tecnici previsti nell'allegato 1 del D.P.C.M. 23 dicembre 2003.
4. Il locale non rispondente, anche temporaneamente, a tutte le caratteristiche tecniche di cui al punto precedente non è idoneo quale "locale riservato ai fumatori" di cui all'art.51 della legge n.3 del 16 gennaio 2003 e, quindi, alla applicazione della connessa normativa.



#### Art.5

##### (Locali riservati ai fumatori – Compiti del datore di Lavoro)

1. Il Datore di Lavoro, per ciascuna sede o Ufficio di competenza, dovrà indicare nel documento di Valutazione del Rischio l'ubicazione e la rispondenza ai requisiti di legge dei locali individuati e nei quali è consentito fumare.
2. Di quanto sopra dovrà essere data, a cura del Datore di Lavoro, apposita informativa al personale, agli utenti, nonché alle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in attuazione dell'art.7 del D. L.vo 626/1994.



#### Art.6

(Locali riservati ai fumatori – Disposizioni per l'uso)

1. Fermo restando il pieno rispetto dei requisiti tecnici di cui al precedente articolo 3, i locali riservati ai fumatori devono rispondere alle prescrizioni che seguono.
2. La porta di accesso deve essere sempre richiusa dopo ogni passaggio.
3. il numero massimo di persone presenti contemporaneamente nel locale deve essere oggetto di specifica valutazione, sentito anche il parere del Medico Competente.
4. le disposizioni di cui ai punti precedenti, compreso il numero massimo di persone, devono essere affisse e ben visibili all'interno del locale.

#### Art.7

(Verbali delle contestazioni)

1. copia dei verbali delle contestazioni sono comunicati al dirigente datore di lavoro e all'ufficio dei procedimenti disciplinari per quanto di sua competenza.

#### Art.8

(Compiti degli incaricati alla vigilanza, accertamento e contestazione dell'infrazione)

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, le procedure di accertamento, verbalizzazione e pagamento delle sanzioni pecuniarie sono quelle indicate dalla legge 584/1975 e sue successive modificazioni.
2. L'incaricato preposto alla vigilanza e all'accertamento dell'infrazione viene dotato di apposito modulo di contestazione da redigere in duplice copia e del modello di pagamento del Ministero delle Finanze F23. In caso di trasgressione questi procederà, ai sensi dell'art.13 della legge 689/1981 (addeito al controllo e dell'accertamento di violazioni amministrative), a compilare il modulo di contestazione e a darne copia, unitamente al modulo di pagamento F23, al trasgressore. Sarà cura del trasgressore comunicare all'Ufficio di cui all'art.7 l'avvenuto pagamento della sanzione.
3. L'incaricato che ha accertato la violazione avrà cura di inviare copia del verbale di contestazione all'Ufficio di cui all'art.7. Tale Ufficio, in caso di mancato pagamento entro 60 giorni dall'accertamento, presenterà rapporto al Prefetto per i provvedimenti del caso.
4. L'incaricato provvederà ad accertare la violazione e a verbalizzarla con le modalità di cui all'allegato modello e relative istruzioni.
5. In alcun modo l'operatore proposto potrà ricevere direttamente il pagamento dal trasgressore.

Art.9  
(Sanzioni)

1. Ai trasgressori al divieto previsto dall'articolo 2 si applicano le sanzioni di cui al primo comma dell'articolo 7 della legge 584/1975 e sue successive modificazioni. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o di bambini fino a 12 anni.
2. Ai dirigenti che non ottemperino alle disposizioni di cui ai punti 1 e 2 dell'articolo 6 si applicano le sanzioni di cui al secondo comma dell'articolo 7 della legge 584/1975 e sue successive modificazioni. Tale importo è aumentato della metà qualora la violazione sia avvenuta in locali nei quali gli impianti di condizionamento non siano funzionanti, o non siano condotti in maniera idonea, o non siano perfettamente efficienti.
3. Agli addetti alla vigilanza, accertamento e contestazione dell'infrazione, che non curino l'osservanza del divieto di fumo, si applicano le medesime sanzioni di cui al punto precedente.
4. E' ammesso il pagamento della sanzione ridotta (pari al doppio del minimo), qualora il versamento avvenga entro i primi 60 giorni dalla contestazione.
5. Ai dipendenti trasgressori delle disposizioni di cui al punto 1 dell'art.5 si applicano i provvedimenti disciplinari previsti dal Contratto Collettivo nazionale di Lavoro – Comparto Enti Locali vigente all'atto della contestazione.

Art.10  
(Pagamento delle Sanzioni)

1. Le sanzioni vanno pagate tramite il modello F23 allegato al modulo di contestazione della contravvenzione. In nessun caso l'operatore incaricato alla contestazione dell'infrazione potrà riceverne il relativo pagamento. Il modello F23 potrà essere pagato:
  - a) direttamente al concessionario del servizio di riscossione dell'Ente;
  - b) presso la propria Banca;
2. E' ammesso il pagamento anche tramite bollettino postale intestato al servizio di riscossione dell'Ente.

Art.11  
(Regime Sanzionatorio)

1. Fino alla data di entrata in vigore della norma hanno piena vigenza le sanzioni e le modalità di accertamento di cui agli artt. 7,8 e 9 della legge 584/1975 per le fattispecie previste dalla stessa legge (es. Locali della P.A. aperti al pubblico o con divieto specifico) per tutti gli utenti di tali locali.
2. Dalla data di entrata in vigore della norma tale regime sanzionatorio si applicherà anche a tutte le fattispecie previste dall'art.51 della legge n.3 del 16 gennaio 2003 (es. tutti i locali chiusi della P.A.) e a tutti gli utenti dei locali provinciali (dipendenti e non)
3. La violazione al divieto impone, in ogni caso, la applicazione da parte del Datore di Lavoro delle comuni sanzioni disciplinari previste nei vigenti contratti collettivi di lavoro ai dipendenti contravventori.

Art.12  
(Norma Finale)

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, è fatto rinvio alle disposizioni di legge vigenti ed a quelle che dovessero intervenire in futuro sulla materia.

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes that form a stylized, cursive name.



PROVINCIA DI BRINDISI

Cod.Fisc. 80001390741  
Part.IVA 00184540748

Tel. 0831/565111

Telefax 0831/565209

SERVIZIO \_\_\_\_\_

VERBALE N. \_\_\_\_\_

VERBALE DI ACCERTAMENTO E DI CONTESTAZIONE DELLA VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA SUL DIVIETO DI FUMARE.

Il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ dell'anno \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_ il sottoscritto \_\_\_\_\_ appartenente al Servizio riportato in intestazione, ha accertato che il/la Sig.ra \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_ ( ) in Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ di nazionalità \_\_\_\_\_ identificato con documento \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ rilasciato da \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ ha commesso la violazione di seguito specificata (contrassegnare con una x):

- Fumava in luogo chiuso soggetto al divieto di fumare, debitamente segnalato** (Violazione Art.1 legge n.584/1975, art.51 c.1 legge n.3/2003). Detta violazione è sanzionata ai sensi di: art.7 c.1, legge 584/1975, art.52 c.20 legge 448/2001, art.51 c.5 legge 3/2003, art.1 comma 189 legge 311/2004. Entità della sanzione amministrativa: da €.27,50 a €.275,00; doppio del minimo €.55,00.
- Fumava in luogo chiuso soggetto al divieto di fumare, debitamente segnalato in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di un lattante o di un bambino di età inferiore a 12 anni** (Violazione Art.1 legge n.584/1975, art.51 c.1 legge n.3/2003). Detta violazione è sanzionata ai sensi di: art.7 c.1, legge 584/1975, art.52 c.20 legge 448/2001, art.51 c.5 legge 3/2003, art.1 comma 189 legge 311/2004. Entità della sanzione amministrativa: da €.55,00 a €.550,00; doppio del minimo €.110,00.

All'atto dell'accertamento della violazione, che è stata contestata immediatamente, il trasgressore sopra identificato spontaneamente ha dichiarato: \_\_\_\_\_

Per la violazione di cui trattasi è previsto, da parte del trasgressore, ai sensi dell'art.16 della legge 689/81, il pagamento con effetto liberatorio e in misura ridotta entro il termine di 60 giorni dalla data della contestazione o notificazione del presente verbale, del doppio del minimo della sanzione prevista, oltre alle eventuali spese di procedimento.

- Il pagamento della sanzione può essere effettuato con le seguenti modalità:
- A mezzo dell'apposito modello F23 allegato al presente verbale, presso gli sportelli della Banca \_\_\_\_\_, Tesoriere Provinciale.
  - A mezzo dell'apposito modello F23 allegato al presente verbale, presso gli sportelli della propria banca.
  - Presso gli Uffici Postali a mezzo modello F23.

- Presso gli Uffici Postali sul c/c postale n.12882726 intestato a: Provincia di Brindisi Servizio Tesoreria.

Deve sempre essere indicata la causale, riportando il numero e la data del verbale, la struttura di appartenenza dell'accertatore che ha redatto il presente verbale oltre alla dicitura "Violazione alla normativa sul divieto di fumare".

E' facoltà del trasgressore sopra identificato inviare entro il termine di 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione del presente verbale, scritti difensivi, documenti o richiesta di audizione personale a: Provincia di Brindisi Ufficio di Coordinamento delle contravvenzioni, Via De Leo n.3 CAP 72100 Brindisi.

Il trasgressore sopra identificato dovrà informare dell'avvenuto pagamento l'Ufficio di Coordinamento delle contravvenzioni presso la Provincia di Brindisi, Via De Leo n.3 Brindisi, presentando o inviando copia della quietanza, al fine di consentire l'archiviazione del procedimento. Qualora, entro i termini previsti dalla legge non sia stato presentato ricorso e/o non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il presente verbale, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, verrà inviato al Prefetto di Brindisi per le successive determinazioni.

Il presente verbale viene stilato in tre copie, una delle quali viene rilasciata all'interessato.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL TRASGRESSORE

---

IL VERBALIZZANTE

---

